



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Provincia di TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE
I.R.P.E.F.**

Deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 23-07-2015

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F.

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 18 aprile 2008

INDICE

- 1) Oggetto del regolamento
- 2) Determinazione dell'aliquota
- 3) Esenzione
- 4) Pubblicità del regolamento e degli atti
- 5) Rinvio dinamico
- 6) Tutela dei dati personali
- 7) Rinvio ad altre disposizioni
- 8) Entrata in vigore del regolamento

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

ART. 2 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, il Comune di Caselle Torinese, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, determina l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

- o Aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento 0,70 punti percentuali;

ART. 3 - ESENZIONE

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori dei seguenti requisiti reddituali:

SOGLIA DI ESENZIONE (REDDITO IMPONIBILE) € 16.000,00 (sedecimila euro)

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 16.000,00 (sedecimila euro), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

ART. 4 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 5 – RINVIO DINAMICO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 6 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ART. 7 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2015, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze.

Relativamente agli anni precedenti fino al 2013 resta in vigore il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 18.04.2008, modificato per l'anno 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 31.07.2014.